



IL RETTORE

- VISTO il decreto rettorale in data 29.9.1997, n. 43, con il quale fu emanato il Regolamento del Consiglio degli Studenti, successivamente modificato con Decreto n. 29 del 15.04.2008;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l'art. 21 ("Conferenza degli Studenti");
- RAVVISATA la necessità di procedere ad adeguamento del Regolamento;
- VISTE le delibere della Conferenza degli Studenti del 27 marzo e 4 luglio 2020, con le quali si è approvato il nuovo testo del Regolamento;
- VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2020 e la delibera del Senato Accademico nella seduta del 15 settembre 2020, di approvazione del nuovo Regolamento;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il Regolamento della Conferenza degli Studenti, come segue:

"REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEGLI STUDENTI"

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza degli studenti, a norma dell'art. 21 dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 2

Convocazione

- 1. La convocazione è disposta dal Presidente, che fissa la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché il relativo ordine del giorno.*
- 2. La conferenza è convocata, in via ordinaria, di norma con cadenza mensile con l'esclusione di agosto e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente.*
- 3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti, con l'indicazione della motivazione e degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.*
- 4. In caso di particolare urgenza si provvede alla convocazione almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta stessa.*

Art. 3

Ordine del giorno

- 1. L'ordine del giorno, definito dal Presidente, contiene l'elenco delle questioni da trattare nella adunanza, i riferimenti e la relativa documentazione e viene inoltrato ai componenti della Conferenza, tramite posta elettronica.*
- 2. L'atto di convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmesso tramite posta elettronica almeno 5 giorni prima della seduta, ovvero, in caso di convocazione straordinaria, almeno 24 ore prima della riunione.*

Art. 4

Validità della seduta

- 1. Le sedute della Conferenza sono valide a condizione che siano stati regolarmente convocati tutti coloro che hanno titolo per intervenire e con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo aventi diritto al voto, salvo diverso quorum previsto per particolari deliberazioni. Nel calcolo della maggioranza non si computano coloro che abbiano giustificato la loro assenza, anche con mezzi telematici.*
- 2. I componenti della Conferenza che non partecipano con continuità alle sedute dell'organo, risultando assenti ingiustificati a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare, decadono dall'incarico.*
- 3. I componenti impediti a partecipare alle sedute sono tenuti a comunicarlo per iscritto, mediante e-mail, tempestivamente e, comunque, prima dell'orario di convocazione dell'adunanza, al presidente.*
- 4. Le sedute non sono pubbliche. Alle adunanze della Conferenza possono partecipare esclusivamente i suoi componenti, salvo quanto previsto dal comma 6.*
- 5. I membri non possono farsi rappresentare.*
- 6. Possono altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, ove invitati dal Presidente, quando si tratti di questioni di loro competenza, soggetti estranei alla Conferenza, al solo fine di illustrare argomenti specifici.*
- 7. Viene consentito lo svolgimento in modalità telematica delle adunanze della Conferenza. Nella convocazione, inviata unicamente per posta elettronica istituzionale, deve essere specificato che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. Per "adunanza telematica" si intende l'ipotesi in cui la sede di convocazione della Conferenza sia virtuale e tutti i suoi componenti si colleghino da luoghi diversi da quello dove si trova il Presidente.*
- 8. Per la designazione di cariche di rappresentanza, pareri vincolanti richiesti dall'ateneo o proposte di delibere presentate da almeno 3 consiglieri classificate come urgenti è ammissibile la messa in discussione e votazione nominale palese per posta elettronica istituzionale.*
- 9. La mancata nomina di uno o più componenti per assenza di candidati eletti o per decadenza di membri ed impossibilità di sostituzione non inficia la valida costituzione della Conferenza.*

Art. 5

Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

- 1. È compito del Presidente mantenere un regolare e ordinato andamento dei lavori della Conferenza, osservando e facendo osservare le norme regolamentari.*
- 2. Nel corso della seduta possono essere trattati solo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. È escluso l'inserimento nell'odg di nuovi argomenti in apertura di seduta. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito; la Conferenza, su proposta del Presidente o di almeno tre componenti, può decidere di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.*
- 3. Il Presidente o un altro componente della Conferenza, su invito del Presidente stesso, espone gli argomenti all'ordine del giorno.
I componenti della Conferenza, nel corso della seduta, possono presentare mozioni d'ordine, intese quali proposte alla Conferenza a prendere decisioni sulle modalità di svolgimento del dibattito.*
- 4. Il Presidente può decidere nel corso della seduta il ritiro di un argomento posto all'ordine del giorno, dandone opportuna motivazione.*
- 5. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione.*

Si ha in ogni caso una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge, l'unito civilmente, il convivente, un parente o un affine fino al quarto grado.

6. Qualora nel corso dello svolgimento della seduta un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente dalla sala al fine di non partecipare ad una discussione o ad una deliberazione, lo stesso è tenuto ad avvisare il Segretario verbalizzante, che ne dà atto nel verbale.

7. Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente concede la parola a chi ha chiesto di intervenire nella discussione secondo l'ordine di richiesta. Chi interviene nella discussione è tenuto a contenere nei tempi, eventualmente fissati dal Presidente, il proprio intervento, senza discostarsi dall'argomento in trattazione.

8. Nel corso della discussione ogni componente può presentare una proposta alternativa o emendamenti alla proposta in esame.

Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione.

Terminata la discussione nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazione di voto.

9. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento.

Art. 6

Comunicazioni del Presidente e varie ed eventuali

1. Sulla comunicazione di fatti che il Presidente ritenga utile o comunque opportuno portare a conoscenza della Conferenza, sono ammesse richieste di chiarimento.

2. Interrogazioni, interpellanze e mozioni vengono presentate alla Conferenza durante la trattazione delle varie ed eventuali. Il Presidente può dare risposta seduta stante, nella seduta successiva, o anche per scritto.

Art. 5

Votazione e validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni di norma sono assunte a voto palese, per alzata di mano o per appello nominale.

2. Debbono essere assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Per tale modalità di voto viene costituito, su proposta del Presidente, un seggio composto da un presidente e due scrutatori. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

3. Ogni componente della Conferenza presente all'adunanza ha diritto ad un voto.

4. Salvo diverso quorum previsto per particolari deliberazioni, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. L'esito della votazione, con l'indicazione dei voti contrari e di astensione (e nel caso di votazione a scrutinio segreto anche dei voti nulli), ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.

6. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 6

Verbalizzazione

1. Per ciascuna seduta della Conferenza deve essere redatto apposito verbale.

2. Il verbale deve indicare:

a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;

b) ordine del giorno;

c) indicazione degli avvisi scritti di convocazione;

d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione di coloro che si sono giustificati;

- e) la qualifica di chi la presiede;
 - f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - g) i termini essenziali della discussione;
 - h) l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti.
3. Il verbale è perfetto ed efficace dopo la sua redazione e sottoscrizione da parte del presidente e del segretario verbalizzante e viene trasmesso agli uffici dell'Università'.
 4. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario verbalizzante nel corso della seduta o a farlo pervenire entro il giorno successivo; in mancanza di tali richieste, il segretario verbalizzante provvede ad una rappresentazione sintetica degli interventi qualora necessaria per giustificare la decisione finale; al verbale verranno allegati unicamente i documenti strettamente connessi al contenuto delle deliberazioni.
 5. Le eventuali rettifiche chieste al verbale non possono modificare le deliberazioni adottate, né riaprire la discussione.
 6. Le deliberazioni e i verbali delle sedute, dopo la loro sottoscrizione, sono pubblicati, a cura degli Uffici incaricati, sul sito web dell'Ateneo in modalità intranet.

Art. 7

Presidente

1. Ad ogni rinnovo della Conferenza degli Studenti, nella prima seduta, presieduta per l'occasione dal Consigliere più anziano, deve essere eletto il Presidente.
2. La seduta per l'elezione è valida se intervengono in prima convocazione almeno i due terzi dei componenti ed in seconda convocazione la metà più uno dei componenti in carica.
3. In prima votazione viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti della Conferenza stessa.
Nel caso in cui non risulti eletto nessuno, si procede ad un'ulteriore votazione, seduta stante.
In tal caso, fatto salvo il numero legale, risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Se anche in questo caso nessuno risulta eletto si procede alla convocazione di un'ulteriore seduta. Durante questa seconda seduta viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti della Conferenza
In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti.
In caso di parità risulta eletto quello con maggiore anzianità anagrafica.
4. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Presidente, si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

Art. 8

Vice Presidente

- Il Presidente designa un Vice Presidente tra i componenti della Conferenza degli Studenti dandone comunicazione alla Conferenza stessa.
- Compito del Vice Presidente è quello di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento.

Art. 9

Giunta

- La Conferenza degli Studenti può nominare la Giunta, su proposta del Presidente, con solo funzioni istruttorie e di coordinamento.
- La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari.

Art. 10 **Commissioni**

La Conferenza degli Studenti, all'inizio del mandato o nel corso del medesimo, può istituire Commissioni Consiliari, per l'esame di particolari argomenti.

Tali Commissioni sono organi interni alla Conferenza degli Studenti ed hanno solo funzioni istruttorie al fine di accelerare al massimo l'iter delle pratiche e migliorare la conoscenza delle medesime da parte dei consiglieri.

La composizione delle Commissioni è deliberata dalla Conferenza degli Studenti.

All'atto della costituzione viene anche deliberato dalla Conferenza degli Studenti medesimo il numero dei membri e il numero legale per la validità delle Commissioni.

Per questioni di particolare rilevanza la Commissione può decidere di invitare, sentito il Presidente della Conferenza degli Studenti, uno o più esperti ai lavori della Commissione stessa a titolo consultivo.

Le Commissioni, appena terminati i lavori, presenteranno una relazione alla Conferenza degli Studenti.

Art. 11 **Designazioni di rappresentanti della Conferenza**

La Conferenza degli Studenti elegge il rappresentante degli studenti in seno a diversi organi e commissioni dell'Ateneo e anche per organi Regionali.

La votazione verterà sulla rosa di candidati presentata dal presidente.

La rosa di candidati deve essere composta da un numero doppio rispetto ai posti da designare per tale organo.

In caso di decadenza di uno dei membri designati si procederà a nuova designazione con le medesime modalità.

Art. 12 **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dalla normativa vigente, si osservano le norme ed i principi che regolano la composizione ed il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo di Ateneo online. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento.

3. Il presente regolamento può essere modificato su proposta di cinque componenti della Conferenza. Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all'Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, lì 21.09.2020

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)